

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0017261

878/032101.01.4101.106.59

Roma, 02 dicembre 2010

OGGETTO: Quesito su detenzione abiti e abbigliamento in genere, sito in Roma

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si fa presente che l'attività di "deposito abiti confezionati", ove non esercita in locale di superficie superiore a m² 1000, non è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricompresa nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Inoltre, l'attività di cui trattasi non è peraltro riconducibile all'attività individuata al punto 49 del D.P.R. 689/59 in quanto il materiale depositato, ancorché costituito da fibre tessili, è "merce", ossia "prodotto finito" i cui vari componenti, combinati in diversa misura percentuale, partecipano ad un eventuale processo di combustione con effetti assai più modesti rispetto a quelli provocati dalle fibre tessili in forma pura.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento a quanto in oggetto segnalato si trasmette in allegato il quesito prot.8836 in data 19.5.2010 avanzato dallo Studio Tecnico XXXXX e il successivo parere del Comando Prov.le VV.F. di Roma di cui alla nota 61647 prodotta in data 17.9.2010.

Nel merito, concordando con quanto ipotizzato dal Comando Prov.le VV.F. di Roma nella nota 61647 soprasegnalata, è parere dello scrivente ufficio che l'attività di che trattasi possa altresì configurarsi¹ tra quelle di cui al punto 48 del D.M.16.2.82.

Si resta in attesa del parere di codesto Ministero.

Parere del Comando

In riscontro alla nota di codesta Direzione prot. n°9248/PV11 in data 4.06.10, questo Comando ritiene che la situazione descritta dallo Studio Tecnico XXXXX nel quesito proposto potrebbe configurare un'attività soggetta ai controlli dei VV.F. assimilabile a quella riportata al punto 49 della "Tabella A" allegata al D.P.R. 26.5.59, n° 689, per la quale sono da seguire le procedure previste dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 577/82.

¹ Verosimilmente "configurarsi". N.d.R.